

Allegato parte integrante
Criteri per il comodato gratuito

CRITERI PER IL COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI E DI ATTREZZATURE DESTINANTE A ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE PER FINALITA' DIVERSE DA QUELLE DI PROTEZIONE CIVILE.

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E BENEFICIARI

1. I beni mobili e le attrezzature destinante a esigenze di protezione civile possono essere ceduti in comodato gratuito ai soggetti del sistema pubblico provinciale di cui all'articolo 28 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e ad altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, per attività diverse da quelle di protezione civile secondo i criteri e le modalità di seguito riportati.
2. Per attività diverse da quelle di protezione civile si intendono ai sensi dell'articolo 4, comma 7 bis, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, i convegni, le celebrazioni, le iniziative e le manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino nonché quelle attività che rivestono un interesse per le comunità locali.

ART. 2
ATTREZZATURE E BENI OGGETTO DI COMODATO

1. Possono essere ceduti in comodato i beni mobili e le attrezzature destinanti a esigenze di protezione civile presenti presso i magazzini gestiti dalla struttura competente in materia di prevenzione rischi, fermo restando che deve essere garantita la disponibilità dei beni necessari per la gestione della prima fase di eventuali emergenze, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. A tal fine il dirigente della struttura competente in materia di prevenzione rischi redige un elenco dei beni cedibili, che viene aggiornato annualmente.
2. Il trasporto e l'installazione dei beni mobili e delle attrezzature, a carattere specialistico, presso la sede del comodatario o presso il luogo di utilizzo è a cura della struttura competente in materia di prevenzione rischi.

ART. 3
PROGRAMMAZIONE

1. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 2, la programmazione della cessione in comodato dei beni mobili e delle attrezzature destinate a esigenze di protezione civile presenti presso i magazzini gestiti dalla struttura competente in materia di prevenzione rischi si articola in tre fasi, come di seguito specificato:
 - a) la struttura competente alla gestione delle attrezzature in questione provvede a redigere entro il 31 dicembre di ogni anno un programma delle manifestazioni, incontri ed eventi, che storicamente vengono

organizzati o tradizionalmente sostenuti in vario modo dalla Provincia autonoma di Trento, tenuto conto di quelli organizzati nell'anno trascorso e che saranno ripetuti nell'anno successivo;

- b) entro il 15 febbraio, il predetto programma viene integrato a seguito di una ricognizione, compiuta dalla medesima struttura con la collaborazione delle altre strutture provinciali, di eventuali ulteriori necessità di supporto connesse con altre manifestazioni, incontri ed eventi, che saranno organizzati o sostenuti in vario modo dalla Provincia autonoma di Trento nel corso dell'anno di riferimento. Il programma, così integrato, è pubblicato entro la medesima data, per opportuna conoscenza sul sito web della Provincia;
 - c) successivamente il programma viene completato semestralmente dalla struttura competente alla gestione delle attrezzature in questione sulla base delle richieste di cessione in comodato relative alle altre iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino, nonché alle iniziative che rivestono un interesse per le comunità locali, pervenute da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro di cui all'articolo 4, comma 7 bis, della legge provinciale n. 19 del 1987. La terza fase di programmazione, pertanto, è articolata su due periodi:
 - c.1) da aprile a settembre: primo semestre (periodo estivo);
 - c.2) da ottobre a marzo: secondo semestre (periodo invernale).
2. La richiesta della cessione in comodato delle attrezzature di cui all'articolo 2 è presentata al Dirigente della struttura competente in materia di prevenzione rischi entro il 15 marzo con riferimento al primo semestre ed entro il 15 settembre con riferimento al secondo semestre.
 3. Nel caso in cui più richieste relative allo stesso bene o attrezzatura si sovrappongano temporalmente è soddisfatta la richiesta del soggetto, che organizza l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, che presenti maggiore rilevanza per la comunità trentina, valutata sulla base dei seguenti criteri, secondo l'ordine di priorità riportato:
 - a) valenza socio-culturale e di sviluppo della comunità;
 - b) bacino di utenza.
 4. Il programma delle cessioni in comodato dei beni e delle attrezzature è adottato semestralmente, entro il 31 marzo con riferimento al primo semestre ed entro il 30 settembre con riferimento al secondo semestre, dal Dirigente della struttura competente in materia di prevenzione rischi, sentito il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, garantendo in ogni caso la disponibilità dei beni e delle attrezzature necessari per la gestione della prima fase di eventuali emergenze, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il programma semestrale viene comunicato ai soggetti e alle strutture organizzative provinciali interessati e pubblicato sul sito web della Provincia.
 5. Per le iniziative non incluse nel programma di cui al comma 4, anche se di rilevanza minore, il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile può autorizzare la messa a disposizione gratuita dei beni mobili e delle attrezzature a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, verificata la disponibilità dei beni stessi per il periodo richiesto nell'ambito del semestre di riferimento e in osservanza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1.

ART. 4
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La richiesta volta ad ottenere il comodato dei beni e delle attrezzature di cui all'articolo 2, a pena di inammissibilità, è presentata su apposito modulo predisposto dalla struttura competente in materia di prevenzione rischi, ove sono precisati:
 - a. denominazione, ragione sociale, sede, recapito telefonico nonché nominativo del legale rappresentante del richiedente e sua residenza o domicilio;
 - b. beni mobili e attrezzature richieste in comodato;
 - c. finalità per le quali si richiede l'utilizzo delle attrezzature;
 - d. periodo di utilizzo;
 - e. impegno al rispetto dei "criteri per il comodato di beni e di attrezzature destinate a esigenze di protezione civile per finalità diverse dalla protezione civile";
 - f. dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni causati a terzi e alla Provincia nell'utilizzo delle attrezzature;
 - g. l'impegno da parte del comodatario ad acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie.
2. Il contratto viene stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali. Il Dirigente della struttura competente in materia di prevenzione rischi approva in via generale i contenuti del contratto di comodato.
3. Il contratto di comodato non ha in ogni caso una durata superiore ai trenta giorni.

ART. 5
MODALITA' E ONERI PER L'UTILIZZO

1. Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare i beni mobili e le attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, può servirsene esclusivamente per l'uso indicato nella richiesta e non può concedere il godimento degli stessi a terzi.
2. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, l'Amministrazione provinciale può chiedere l'immediata restituzione dei beni, oltre al risarcimento del danno, ivi compresi gli oneri sostenuti dalla Provincia per il ripristino dei beni nelle condizioni in cui si trovavano al momento della cessione in comodato quali risultanti dal verbale di consegna.
3. Il comodatario deve provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei beni e delle attrezzature concesse in comodato. Il comodatario non ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute per servirsi della cosa.
4. Il comodatario è tenuto a restituire, salvo proroghe, alla scadenza dei termini indicati nel contratto, i beni e le attrezzature, nel medesimo stato in cui sono stati presi in consegna, salvo l'ordinaria usura.
5. Il comodatario è tenuto a garantire al momento della restituzione la pulizia dei beni e delle attrezzature concessi in comodato. In caso di mancato adempimento provvederà la Provincia con esposizione delle relative spese al comodatario.

ART. 6
RESTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE

1. Le sopravvenute esigenze urgenti ed imprevedibili di cui all'articolo 1809, secondo comma, del codice civile, che danno luogo nei confronti del comodatario all'obbligo di restituzione immediata delle attrezzature cedute in comodato, sono insindacabilmente determinate dal dirigente della struttura competente in materia di prevenzione rischi.
2. Il contratto di cessione in comodato deve contenere la clausola di restituzione senza indennizzo nei casi di cui al comma 1.

ART. 7
DISCIPLINA NORMATIVA

1. Per quanto non previsto dai presenti criteri e dal contratto di comodato, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia.